Num. 36

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1865

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie del Regno . . . . . »	48	25	13
» Svizzera . . . . »	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*) . . . . »	50	26	14

TORINO, Venerdì 10 Febbraio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . »	58	30	16
Inghilterra e Belgio . . . . . . »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 2 5 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
9 febbraio	723,72	724,26	727,02	+ 3,4	+ 6,2	+ 5,8	+ 1,5	+ 5,2	+ 5,0	— 1,6	N.E.	N.N.E.	N.	Sereno con vap.	Nuv. sparse	Sereno con vap.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 9 FEBBRAIO 1865

Il N. 2142 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la Legge 4 marzo 1848 sulla Guardia Nazionale;

Considerando essere frequenti i casi in cui la Guardia Nazionale si trova a prestar servizio assieme alla Truppa;

Considerando essere opportuno stabilire in modo uniforme le norme di servizio e i rapporti fra la Guardia Nazionale e le Autorità Militari;

Sulla proposta dei Nostri Ministri dell'Interno e della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

Concorso della Guardia Nazionale nel servizio di piazza.

Art. 1. La Guardia Nazionale, quantunque per suo istituto affatto indipendente dall'Autorità Militare, può tuttavia in determinate circostanze essere richiesta a prestare il suo concorso nel servizio di piazza.

Art. 2. Avvenendo in una città o guarnigione, che per la partenza o per la diminuzione dell'ordinario presidio militare il servizio di piazza si trovi scoperto a malgrado delle diligenze usate per ridurlo nei più angusti confini, spetta al Comandante della piazza o del circondario farne rapporto al Comandante Generale di Divisione, invocando il sussidio della Guardia Nazionale.

In regola generale, i Comandanti Militari non potranno inoltrare simile domanda se non quando i soldati, pel disimpegno del loro servizio, non possano più avere due notti consecutive libere.

Art. 3. Il Generale di Divisione, riconosciuto il reale bisogno, si rivolge al Prefetto della Provincia, facendo appello al concorso della Guardia Nazionale.

Art. 4. La forza di Guardia Nazionale che venga, in seguito ai presi concerti, posta a disposizione dell'Autorità Militare pel servizio di piazza, dipende *per ciò che riflette simile servizio* dal Comando Militare di piazza che ne ha la responsabilità. Da esso Comando riceve le consegne, a lui trasmette i rapporti ed a lui si rivolge per ogni occorrenza.

Ai posti che la Guardia Nazionale occupa in tal modo, saranno accordate le competenze di casermaggio per cura dell'Autorità Militare.

Art. 5. Il servizio che fa la Guardia Nazionale per proprio conto ed all'infuori del servizio di piazza, le guardie ai propri quartieri e le guardie di onore sue particolari, come al Parlamento, al Municipio e simili, sono pienamente indipendenti dall'Autorità Militare.

Art. 6. Ogni qualvolta la Guardia Nazionale concorre al servizio di piazza, le si debbe far conoscere la parola d'ordine per la Truppa, e le pattuglie e ronde che essa fa, hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti che le pattuglie e ronde militari.

Il loro numero e forza sarà stabilito dal Comando di piazza.

Art. 7. Alla Guardia Nazionale si dovranno di preferenza assegnare i posti che hanno per iscopo la tutela della sicurezza pubblica, le guardie alle Casse, Tesorerie e Stabilimenti pubblici, verranno in seguito le guardie alle prigioni, e per ultimo quelle ai Magazzini e Stabilimenti militari.

Non si dovrà però mai impiegare la Guardia Nazionale per custodia delle Caserme, le quali in assenza di Truppa dovranno rimanere chiuse.

Art. 8. Le guardie d'onore miste, cioè fornite contemporaneamente dalla Guardia Nazionale e dalla Truppa, costituiscono un servizio distinto e separato, sebbene nel medesimo sito e pel medesimo scopo. La Guardia Nazionale deve schierarsi a destra e la Truppa a sinistra; le sentinelle possono essere doppie o semplici, possono essere rilevate ad ore differenti e debbono esser poste e mutate ciascuna dal proprio caporale. Le consegne saranno date in modo separato alla Guardia Nazionale ed alla Truppa dalla persona o per ordine della persona o Autorità all'abitazione della quale sono preposte.

Saranno presi gli opportuni concerti fra i due Comandanti di Guardia Nazionale e Truppa per la conveniente regolarità del servizio.

Art. 9. La Guardia Nazionale può prendere le armi per esercizi, parate, ecc., senza verun obbligo d'informarne il Comando di piazza, eccezione fatta per le piazze forti, in cui per cura del Sindaco deve esserne dato preavviso alla Autorità Militare (art. 63 della Legge 4 marzo 1848).

Art. 10. La Guardia Nazionale ha diritto eguale a quello della Truppa di fare le proprie esercitazioni sulla piazza d'armi. Il Sindaco però dovrà darne preventivo avviso all'Autorità Militare locale, e prendere colla medesima gli opportuni concerti per evitare gli ingombri e confusioni.

TITOLO II.

Servizio misto per tutela dell'ordine pubblico.

Art. 11. Nel caso d'incendi ed ogni altra circostanza di tutela dell'ordine pubblico, in cui concorrono contemporaneamente Guardia Nazionale e Truppe, i Comandanti superiori di amendue le forze ricevono ciascuno direttamente per conto proprio le istruzioni dall'Autorità competente. Le forze sono collocate nei luoghi che vengono assegnati, senza distinzione di precedenza, somministrando il numero e la forza dei drappelli e sentinelle che vengono richiesti. Spetta ai rispettivi Comandanti il designare questi drappelli e sentinelle, dando le opportune istruzioni per compiere l'intento voluto e prendendo quei mutui concerti che la natura dei casi richiede.

Art. 12. Quando si tratti di *repressione di tumulti*, l'Autorità Politica si vale anzitutto delle forze di sicurezza pubblica e della Guardia Nazionale.

Nel caso che la loro opera riesca inefficace e l'Autorità Politica sia obbligata a far intervenire la Truppa per agire, l'Autorità Militare concentra in sè il comando superiore di tutte le forze.

Art. 13. Avvenendo che la Guardia Nazionale presti il concorso per scorte di materiali da guerra, polveri, prigionieri, ecc., non che nel caso di perlustrazioni militari o colonne mobili miste di Truppa e Guardia Nazionale contro briganti, malviventi e simili, l'Autorità Superiore Militare che dirige e presenzia tali operazioni, avrà il comando diretto sia della Guardia Nazionale, sia della Truppa.

Art. 14. Per radunare la Guardia Nazionale nei presidii militari, dessa Guardia Nazionale non può far uso d'altro segnale che dell'*assemblea* e reciprocamente la Truppa dovrà servirsi della stessa batteria e suono, qualora fosse accantonata o sparsa nell'abitato.

La *generala* è riservata solo per circostanze urgenti e straordinarie, e non può esser battuta nè dalla Guardia Nazionale, nè dalla Truppa senza autorizzazione della Autorità Politica locale previi concerti coll'Autorità Militare, all'eccezione delle piazze forti, dove l'autorizzazione di battere la *generala* deve all'evenienza darsi dall'Autorità Militare.

TITOLO III.

Parate, riviste, scorte d'onore, onori funebri, ecc.

Art. 15. Nelle parate e riviste fatte contemporaneamente dalla Truppa e dalla Guardia Nazionale, i Comandanti prenderanno i rispettivi accordi per mezzo del Prefetto o dall'Autorità Politica. Se trattasi di festa civile, spetta all'Autorità Militare assumere presso l'Autorità Politica i convenienti concerti; se invece trattasi di festa militare, spetta all'Autorità Politica assumere presso il Comando Militare i concerti stessi.

Nei casi dubbi apparterrà all'Autorità Militare il prendere l'iniziativa dei concerti presso l'Autorità Politica.

Art. 16. In caso di parata la Guardia Nazionale ha sempre la precedenza stabilita dall'art. 62 della Legge 4 marzo 1848.

Se l'ordine di parata sia in linea semplice di schieramento la Guardia Nazionale sarà alla destra della Truppa.

Se l'ordine sarà di doppio schieramento, ossia formando spalliera fra mezzo alla quale dovrà passare la persona e suo seguito, la Guardia Nazionale sarà collocata a destra, e la Truppa a sinistra (ritenendosi per destra quella parte a cui troverassi il braccio destro del Principe o della persona a cui si rendono gli onori, allorchè passa la prima volta in quella via da ambe le parti costeggiata dalle schiere).

Art. 17. A tenore dell'art. 62 della Legge sulla Milizia Comunale trattandosi di *feste* o *cerimonie civili* a cui concorrano Guardie Nazionali e Truppe, quando le une e le altre siano riunite nello stesso sito, il Comando Superiore d'ambi i Corpi appartiene a quello degli Ufficiali che è più elevato in grado o più anziano, presa per base di anzianità, per quanto riflette la Guardia Nazionale, il giorno della seguita ricognizione, ed avvertendo che ogni elezione novella distrugge onninamente gli effetti dell'elezione precedente.

Art. 18. Le attribuzioni di comando conferite dall'articolo precedente si limitano al solo tempo in cui dura la parata o rivista.

Ove dopo la rivista abbia luogo lo sfilamento, il Comandante Superiore si pone a capo della colonna, sia della Guardia Nazionale che della Truppa.

Art. 19. Nei casi in cui si debba sfilare in parata davanti alle Autorità Civili e Militari, le Autorità Civili prenderanno posto alla parte destra della colonna per presenziare lo sfilamento della Guardia Nazionale ed assistere quindi a quello della Truppa; e l'Autorità Militare prenderà posto alla sinistra per assistere allo sfilamento della Guardia Nazionale e per presenziare quindi a quello della Truppa.

Durante lo sfilamento, la musica e i tamburi della Guardia Nazionale si collocheranno alla sinistra dell'Autorità Militare, e reciprocamente la musica ed i tamburi della Truppa si collocheranno a suo tempo alla sinistra dell'Autorità Politica.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 gennaio 1865.

VITTORIO EMANUELE

A. Petitti.
G. Lanza.

—

Il N. 2143 *della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:*

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Alla tabella delle pensioni di ritiro, annessa alla Legge del 27 giugno 1850, saranno sostituite quelle unite alla presente Legge.

Art. 2. I militari non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio stabilito dall'art. 2 di detta Legge, se, oltre all'avere prestato gli anni di servizio da questo richiesti, non avranno compiuto l'età:

I Generali d'armata e Luogotenenti Generali di 60 anni;

I Maggiori Generali di 55;

Gli Uffiziali Superiori di 52;

I Capitani di 50;

Gli Uffiziali subalterni di 48;

I Militari di bassa forza di 45.

Art. 3. I militari che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo, od a riassumerlo, ovvero fossero posti in disponibilità o in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo, soppressione d'impiego, prigionia di guerra, avranno diritto alla giubilazione, quand' anche non raggiungano l'età stabilita dall'articolo precedente.

La pensione di ritiro per gli Uffiziali di cui tratta il primo alinea dell'art. 2 della Legge 27 giugno 1850, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà in questi casi eguale ad altrettante quote del minimo della pensione di ritiro quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 4. Il Governo conserverà la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni stabilite dal sopracitato art. 2 della Legge 27 giugno 1850.

In questo caso però il giubilato avrà diritto di conoscerne i motivi.

Art. 5. Ai militari che fanno attualmente parte dell'Esercito saranno computati i servizi e le campagne sia in Eserciti regolari esteri, sia in quelli dei varii Governi provvisorii d'Italia dal 1848 in poi.

Art. 6. La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri per cagione di servizio, danno diritto agli Uffiziali al massimo della pensione di ritiro, aumentato della sua metà, ed ai Sotto-uffiziali e Soldati al massimo stesso aumentato de'suoi due terzi.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per Decreto Reale equivalenti a tale perdita, danno agli Uffiziali diritto al massimo della pensione; ed ai Sotto-uffiziali e Soldati al massimo aumentato di un suo terzo.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

L'eccezione di cui all'art. 10 della Legge 27 giugno 1850 è estesa ai militari considerati nel presente articolo.

Art. 7. I militari collocati in ritiro per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della Legge 27 giugno 1850; le vedove ed i figli di militari che fossero morti nelle medesime o per conseguenza immediata di esse, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa Legge, purchè cessino le pensioni delle quali si trovano provvisti allo stesso titolo in virtù della Legge suddetta.

Art. 8. Il privilegio stabilito in favore di alcuni militari dall'art. 12 della Legge 27 giugno 1850, pel quale si concedeva loro la pensione del grado superiore, non si applicherà più che ai Marescialli d'alloggio dei Carabinieri Reali, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado, e 20 anni di permanenza nella loro arma.

È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione dei Luogotenenti Generali di cui è cenno nel secondo alinea dell'art. 13 della Legge 27 giugno 1850.

Ai Luogotenenti delle armi dei Carabinieri, dell'Artiglieria, del Genio e del Corpo di Stato-maggiore, i quali contino due anni di servizio nel grado loro e 20 anni di permanenza in una o più di dette armi, è accordato l'aumento del quinto alla pensione loro spettante, quand'anche in complesso venisse questa a superare il massimo stabilito per tale grado.

Tutti i militari graduati, eccezione fatta dei predetti Marescialli d'alloggio e Luogotenenti, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante, se abbiano compito 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado.

Art. 9. A modificazione dell'art. 16 di detta Legge, il servizio utile per conseguire una pensione od assegnamento non può decorrere che dall'età d'anni 17 compiuti. Ogni servizio anteriore non potrà in verun caso essere computato.

Art. 10. Il servizio effettivo prestato nello Stato-maggiore delle piazze sarà computato per intiero in ogni caso, anche dopo il compimento degli anni richiesti pel conseguimento del minimo della pensione.

Art. 11. Le vedove dei militari le quali saranno nei casi previsti dall'art. 33 di detta Legge, avranno ragione al terzo della pensione che competeva al marito al tempo in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa.

Art. 12. I figli dei militari i quali saranno nelle condizioni dell'art. 34 di detta Legge, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione stabilita dal precedente articolo.

Art. 13. La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani e congiunti di militari, non potrà mai essere minore di L. 150.

Art. 14. I militari attualmente in servizio, i quali alla promulgazione della presente Legge abbiano diritto alla giubilazione in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocare il collocamento a riposo e la pensione spettante al grado di cui erano rivestiti alla medesima data della Legge in forza di quelle disposizioni.

Art. 15. Sono estesi ai militari, alle vedove ed ai loro orfani o congiunti gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della Legge per le pensioni degli Impiegati civili in data 14 aprile 1864.

Art. 16. Le disposizioni della presente Legge possono essere invocate dai militari stati collocati a riposo di autorità, o invitati d'uffizio a chiedere il riposo, posteriormente alla data dell'11 luglio 1864, quand'anche non adempiano alle condizioni d'età prescritte dall'art. 2 della presente Legge.

Art. 17. Sono estese agli Impiegati, i quali per assimilazione a grado militare hanno diritto all'applicazione della Legge 27 giugno 1850, tutte le disposizioni sancite dalla presente Legge pegli Uffiziali di grado corrispondente, cessando pei medesimi i privilegi accordati loro dalla Legge 17 marzo 1856 e dal R. Decreto 26 maggio 1861 i quali non siano mantenuti dall'art. 8 della presente Legge per gli Uffiziali stessi.

Art. 18. È abrogato il privilegio concesso ai Cappellani dall'ultimo alinea dell'art. 2 della Legge 27 giugno 1850, ed ai Professori della R. Militare Accademia dall'art. 6 del R. Decreto dell'8 ottobre 1857.

Art. 19. Ogni disposizione anteriore contraria alla presente Legge è abrogata.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Firenze, il 7 febbraio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

A. Petitti.

Allegato A.

TABELLA delle pensioni di ritiro pei militari d'ogni grado non compresi nell'allegato B.

Denominazione dei gradi	Minimum a 30 anni di servizio pel Capitani e gli Uffiziali di grado superiore e a 25 per i militari di grado inferiore	Aumento per ogni anno di servizio e campagna	Maximum a 40 anni di servizio le campagne comprese
Generale d'armata	8000	»	8000
Luogotenente Generale	6500	150	8000
Maggior Generale	5000	150	6500
Colonnello	3800	120	5000
Luogotenente Colonnello	3000	100	4000
Maggiore	2500	70	3200
Capitano	1900	35	2250
Luogotenente	1125	25	1500
Sottotenente	1000	20	1300
Guardarme	730	18	1000
Capo-musica, Furiere-maggiore, Tamburino-maggiore, Trombettiere-maggiore, Capo-armaiuolo e Capo-morsaro di 1.a classe	500	15	725
Furiere, Sergente, Capo-armaiuolo e Capo-morsaro di 2.a classe	415	10	565
Caporale-maggiore, Caporale-furiere, Caporale-tamburino, Caporale-trombettiere, Caporale, Capo-sarto, Capo-cal-			

zolaio, Capo-sellaio, Musicante, Trombettiere di cavalleria e d'artiglieria, Sellaio e Maniscalco	360	7	465
Tamburo, Trombettiere, Soldato, Vivandiere	300	6	400

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1865.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra
A. Petitti.

Allegato B.

***TABELLA** delle pensioni di ritiro dei militari di bassa forza dei Carabinieri Reali.*

Denominazione dei gradi	Minimum a 25 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Maximum a 40 anni di servizio le campagne comprese
Maresciallo d'alloggio Maggiore, Maresciallo d'alloggio Capo, Maresciallo d'alloggio	730	18	1000
Brigadiere	500	15	725
Vice-brigadiere e Appuntato	415	10	565
Carabiniere	360	7	465

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1865.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra
A. Petitti.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino 9 *Febbraio*

MINISTERO DELLA GUERRA.

Circolare concernente l'ammissione agl'Istituti militari superiori nell'anno 1865.

Ai signori:

Prefetti e Sotto-Prefetti; Comandanti generali delle Divisioni militari di Palermo e Bologna; Comandanti militari di circondario, e Comandanti degl'Istituti militari superiori e secondarii.

E per comunicazione:

Ai signori Generali Comandanti dei 7 Dipartimenti militari, Comandante generale della Divisione militare di Sardegna e Presidente del Consiglio superiore per gl'Istituti militari.

Torino, 2 febbraio 1865.

A tenore del Regolamento stato approvato con Regio Decreto del 6 aprile 1862, le annuali ammissioni agli Istituti militari superiori, cioè alla *Regia Militare Accademia* in Torino per le Armi speciali, alla *Scuola militare di fanteria* in Modena e alla *Scuola militare di cavalleria* in Pinerolo, hanno luogo per mezzo d'esami di concorso; mercè cui sono prescelti ad occupare i posti in ciascun anno disponibili i giovani i quali diano saggio di maggior istruzione ed attitudine agli studi che intendono d'intraprendere.

Il Regolamento prementovato stabilì in massima che gli esami di concorso per gl'Istituti superiori militari siano dati nelle sedi dei diversi Collegi d'istruzione e di educazione secondaria militare, i quali pur presentano al concorso gli allievi che hanno superato gli esami finali dell'ultimo anno di corso; al quale uopo una Commissione nominata da questo Ministero si reca nelle varie sedi nelle epoche determinate. A rendere tuttavia vieppiù agevoli e meno dispendiosi i mezzi di presentarsi a siffatti esami a' giovani appartenenti a Provincie che si trovano alquanto discoste da taluno dei predetti Collegi, questo Ministero ha determinato che gli stessi esami, oltre le tre sedi oradette, abbiano pur luogo in quest'anno in altre due sedi, cioè in *Bologna* ed in *Palermo*.

Nel pubblicare le Norme ed i Programmi giusta cui avrà luogo in quest'anno il concorso per l'ammissione negl'Istituti militari superiori anzimentovati, tornando conveniente che i parenti ed i giovani possano con ogni maggiore facilità averne notizia, io ho divisato di rivolgermi, come già negli scorsi anni, alla gentilezza dei signori Prefetti e Sotto-Prefetti, loro comunicando un esemplare delle Norme e degli annessi Programmi, onde ben vogliano pur essi giovare col loro concorso a far conoscere le condizioni tutte che si richiedono in chi aspira ad intraprendere gli studi militari, e contribuire così a che, mentre si accresca il numero dei giovani i quali si dedichino alla nobile carriera delle armi, possano essere ognor maggiori pel vantaggio dell'Esercito i risultati dei predetti Istituti col ricevere allievi ampiamente forniti delle cognizioni necessarie per proseguire proficuamente gli studi che in essi si compiono.

Rinnovando ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti distinti ringraziamenti per tale cortese ed efficace loro concorso, reputo pure opportuno di trasmettere loro una copia dell'avviso che pel concorso all'ammissione agl'Istituti superiori militari viene pubblicato nel Giornale ufficiale del Regno, con preghiera di veder modo che sia inserto nel Giornale ufficiale della rispettiva Provincia o Circondario, e ripetuto qualche volta nell'intervallo che precede l'apertura degli esami.

I signori Comandanti generali delle Divisioni militari di Bologna e di Palermo verranno a suo tempo curare l'eseguimento, in quanto loro spetti, delle disposizioni relative agli esami di concorso agli Istituti superiori militari, che avranno luogo nelle rispettive loro sedi, e riceveranno ulteriormente quelle speciali istruzioni che loro possano ancora occorrere.

I signori Comandanti militari di Circondario, oltre all'attendere alla sollecita trasmissione ai Comandanti dei Collegi militari o delle Divisioni militari di Bologna e Palermo delle domande che riconosceranno regolari e corredate dei necessari documenti, vorranno, a chi loro si presenti all'uopo, porgere visione delle norme e dei programmi di cui pur loro si comunica un esemplare.

Essi poi dovranno astenersi dal trasmettere domande che loro fossero presentate dopo spirato il termine stabilito, o che riguardassero giovani mancanti od eccedenti di età, ovvero tendessero ad ottenere l'ammissione a ripetere gli esami, avvertendo i petenti come il Ministero non intenda fare alcuna di simili concessioni, e come non avrà seguito ogni analoga domanda che al medesimo giungesse direttamente.

Le Norme ed i Programmi particolareggiati delle materie di esame si trovano vendibili alla Tipografia *Fodratti* in Torino (via dello Spedale, num. 21) al prezzo di centesimi 80. La stessa Tipografia le spedisce a chi le ne fa richiesta trasmettendole l'ammontare mediante vaglia postale con lettera affrancata.

Il Ministro A. Petitti.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

Essendo vacante un posto di settore nell'Istituto anatomico patologico della R. Università di Torino, è aperto un concorso per esame al posto medesimo, e si invitano tutti coloro che vi aspirano, a presentare le loro domande al sig. Rettore dell'Università sopradetta, entro il mese di febbraio prossimo.

L'esame consisterà:

1. In una preparazione anatomica sopra un tema tratto a sorte tra venti altri designati dal professore di anatomia ed eseguita nello spazio di dodici ore;

2. In un esame orale, che si aggirerà principalmente sulla preparazione eseguita. Tale esame durerà tre quarti d'ora, e sarà dato da una Commissione composta del professore d'anatomia umana, del professore di anatomia patologica e di tre esperti nominati dal Ministero di Pubblica Istruzione sulla proposizione del preside della Facoltà di medicina e chirurgia.

Torino, 16 gennaio 1865.

Il Dirett. Capo della 3.a *divisione*
Garneri.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Di conformità all'avviso di questa Generale Direzione 16 marzo 1863 (Gazzetta ufficiale del Regno, n. 66) essendosi compiuto il cambio con nuovi titoli del Regno d'Italia, delle cartelle al portatore da L. 100 caduna che erano state emesse dalle privilegiate Case bancarie Rothschild e Mirabaud dipendentemente dal prestito Parmense 15-16 giugno 1827 (Legge 4 agosto 1861, Elenco D, n. 19),

Si notifica che giusta lo stabilito coll' art. 8 della convenzione stipulata col sig. cav. C. F. Brot, rappresentante le Case bancarie suddette, si è oggi proceduto, colle solite formalità e coll'assistenza dello stesso sig. cav. C. F. Brot, all'abbruciamento delle ritirate n. 631 cartelle relative alla suddetta privilegiata emissione, che erano le sole rimaste in circolazione. Unitamente alle cartelle vennero arsi i relativi stipiti e le cedole (vaglia, coupons) al 22 settembre 1863.

Torino, 7 febbraio 1865.

L'Ispettore generale
Galletti.

VARIETA'

VENEZIA E LA PERSIA

Parte II.

Delle relazioni commerciali tra la Repubblica di Venezia e la Persia.

(Continuaz. e fine, vedi n. 22, 23, 24, 25, 30, 34 e 35)

Il console eleggeva il suo cancelliere, del quale era responsabile in via civile. Se il cancelliere non era suddito, la nomina doveva essere approvata dai Cinque Savi. Nelle parti del levante e dell'Asia doveva il console tenere un cappellano di rito cattolico.

Le differenze fra i sudditi dovevano essere composte ed appianate dal console, che aveva pure autorità di arrestare e punire quelli che turbavano la regolarità del traffico, o violavano le leggi penali; nei casi gravi però doveva inviarli, colla prima opportunità, alla dominante.

Il console erigeva gli atti verbali nei casi di getto ed in tutti gli altri nei quali veniva richiesto dai sudditi; eseguiva gl'inventari, gli atti di morte; riceveva testamenti; e dava forza legale, come pubblico notaio, ai contratti stipulati alla sua presenza. Il cancelliere poi in un apposito libro doveva tenere la copia di tutte le deliberazioni e degli atti del consolato, di tutte le polizze, i contratti, gl'inventari, i testamenti e delle altre carte che pervenivano alla cancelleria.

Nei casi di naufragio il console doveva accorrere per salvare con ogni mezzo possibile i naufraghi, e riceveva poi il 2 per 0|0 di premio sul netto ricavo delle cose ricuperate.

Mancando il console di vita, il cancelliere lo doveva sostituire fino alla nomina del successore.

I consoli dovevano dar piena esecuzione e far rispettare ed obbedire il codice della mercantile marina, le leggi generali e le disposizioni dei magistrati e degli ambasciatori e residenti alle Corti, aver cura perchè fosse mantenuta la fede nei contratti, l'esattezza nei pagamenti, la quiete e la libertà del commercio.

Per le spese straordinarie che occorrevano nei consolati, il console doveva convocare il Consiglio dei Dodici, col quale si stabilivano le misure necessarie, gettando una tassa sui capitali dei negozianti. Che se però le spese erano molto rilevanti, o l'amministrazione consolare restava in debito, vi provvedeva il Collegio dei Cottimi (1) gettando un'altra tassa sopra tutte le mercanzie; la quale ascese al 4, al 6 e talvolta perfino al 12 per 0|0 nella Siria, oltre la tassa ordinaria cui quelle erano sottoposte per i diritti consolari e pel mantenimento in Venezia della magistratura detta *Cottimo di Damasco*.

Sopraggiunta la lunga e fatale guerra di Candia, il vice-console nella Siria Alvise Tartarello, ripatriato nel 1648, dimostrò in Senato ascendere il debito della nazione a ducati 66,652, per estinguere il quale fu imposta una tassa del 4 per 0|0. Con questa tassa si poterono pagare durante la guerra 40 mila ducati, per modo che succeduta la pace, il nuovo console Marco Bembo propose di saldare la residua passività del Cottimo, riducendo la tassa dal 4 al 2 per 0|0.

Ma le spese del consolato Bembo, per quanto si raccoglie dalle scritture dei capi di piazza, ascesero a reali 32 mila circa, per cui le merci furono aggravate del 10 per cento in conto di cottimo, oltre il 2 destinato all'estinzione del debito precedente, e si dovette anzi ricorrere ai negozianti per un imprestito di reali 20,000.

Fu eletto poi console nella Siria Francesco Foscari; ma sempre più diminuendo il traffico dei Veneziani nell'Asia, e particolarmente colla Persia e le Indie, per le gravi cagioni enunciate più sopra, il Senato deliberava il 22 gennaio 1675 di togliere quel consolato, *accompagnando con sentimento grave la notizia circa alla mancanza in quello scalo del negozio dei Veneziani e quanto era gravosa la continuazione del consolato in Aleppo*.

Accordossi allora a pochi sudditi, che ancora negoziavano nella Soria e coll'Armenia e la Persia, di rivolgersi per la protezione a quei consoli di altre nazioni amiche che essi nella specialità dei casi ritenessero migliori; ma mal volentieri tollerando i mercanti questa necessità, oltre le ristrettezze molto considerevoli dell'estenuato negozio, si astennero finalmente dallo spedire in Soria merce alcuna.

Laonde Andrea Benedetti, che in qualità di agente aveva sostituito l'ultimo console Foscari, dovette, per supplire alle spese, accrescere il debito della nazione veneziana e portarlo alla somma di 40 mila reali.

Offertosi poi Andrea Negri di andare in Aleppo col titolo di agente dei mercanti, e di soddisfare tutti i debiti lasciati dal Benedetti, e tutelare gl'interessi dei Veneziani negli scali dell'Asia, verso la corrisponsione di una tassa del 5 per 0|0 sulle merci di ragione dei mercanti veneti che passavano in Siria, il Senato accolse la proposizione ed emanò conforme decreto il 3 gennaio 1680.

Ma non bastando la preavvisata tassa, fu imposta una contribuzione fissa da 200 a 400 reali per ogni nave, secondo la grandezza, che toccasse i porti della Soria, e furono rimossi come inofficiosi e superflui i sette ministri del *Cottimo* di Damasco, destinando la tassa a loro favore, in pagamento invece dei debiti nella Siria.

Tutte queste disposizioni però non furono sufficienti ed il Negri non avendo potuto soddisfare tutti i debiti della nazione, fu arrestato dai Turchi ed ebbe appena la ventura di fuggire dalle loro mani, lasciando sequestrata anche la casa consolare da un Corrado Kalchebrum, mercante fiammingo.

Fu allora che Andrea Benedetti, suo predecessore nella sfortunata agenzia di Aleppo, offerse di assumerla di nuovo proponendo ai Cinque Savi, in una sua particolareggiata scrittura, i mezzi per riordinare quella amministrazione, ristorare il commercio dei Veneziani e mantenere il decoro della Repubblica.

Il Senato aderì a questa proposizione e le saggie misure prese dal Benedetti, il progetto di riaprire una comunicazione colla Persia e colle Indie, i trattati di Pietro il Grande colla Persia, e l'essere stato chiuso il mar Nero alla navigazione dei Veneziani, fecero sorgere più che mai vive le speranze di riattivare sulle coste dell'Asia e del mar Nero il commercio persiano. Laonde i Savi proposero la ristorazione del consolato di Aleppo, che fu ordinata col decreto 29 dicembre 1762 e durò sino alla caduta della Repubblica.

APPENDICE.

Dei viaggiatori veneziani in Persia e delle venete Descrizioni edite ed inedite di quella regione.

Quantunque intorno ai viaggiatori veneziani in generale abbiano trattato lo Zurla, il Morelli, il Filiasi, il Foscarini, e da ultimo il Lazari, reputasi conveniente, in appendice al presente studio storico, di riportare quelle notizie particolari e quei nuovi documenti che si poterono raccogliere e si riferiscono a viaggiatori veneziani nella Persia, ed a venete relazioni di quella regione.

La conquista di Costantinopoli (1201) avea dato un impulso gigantesco alla potenza commerciale dei Veneziani. Le loro navi cercavano nei porti del mar Nero, della Siria e dell'Egitto i preziosi prodotti dell'oriente; ma non si ha memoria di alcuno che siasi allora addentrato nelle regioni interne dell'Asia, che abbia osato di tentare peregrinazioni per quelle remote contrade, che erano involte nella più fitta caligine, durante l'impero degli Arabi.

I primi che intrapresero viaggi per l'interno dell'Asia furono i veneziani Matteo e Nicolò Polo, i quali messero nell'anno 1250, al tempo di Baldovino Imperatore, da Costantinopoli, e inoltratisi nel mar Nero sbarcarono nel porto di Soldadia vicino a Caffa, e proseguendo il loro cammino per terra nella Cumania verso Derbent, via che facevano i popoli circassi per andare in Persia, passarono il Tigri ed il deserto fino a che giunsero nella residenza del gran khan dei Tartari. Ritornati quindi a Venezia dopo un così lungo e straordinario viaggio, essi trovarono il nipote Marco, il quale, invaghitosi delle meravigliose descrizioni che gli zii facevano de' luoghi visitati nell'Asia, li pregò di condurlo seco loro nella seconda spedizione in Tartaria, dove avevano promesso al gran khan di recarsi di nuovo.

Marco Polo nel suo famoso viaggio per le regioni di oriente, dove dimorò ventisei anni, racconta che si recò in Armenia nel porto di Ajazzo, nel quale ordinariamente facevano scalo i mercanti di Genova e di Venezia; e descrive, fra le altre regioni di quasi tutta l'Asia, gli otto regni che allora componevano la Persia, le condizioni di quegli abitanti, i prodotti e le industrie, avendo attraversata quella regione nel suo ritorno dalle Indie, ed essendosi presentato a Cazan, uno dei migliori principi persiani, che ebbe pur relazione col papa Bonifacio VIII.

Da quell'epoca, per due secoli, mancano notizie di viaggiatori veneziani penetrati nell'interno dell'Asia, tranne i pochi dati che ci rimangono di un Marco Cornaro, ambasciatore in Tauris nel 1319, i quali fanno ritenere sussistessero fin da quel tempo relazioni internazionali veneto-persiane, ed un documento del 1328, scoperto di recente dal chiarissimo Thomas negli archivi di Vienna, e che appunto si riferisce a rapporti commerciali veneto-persiani.

Nell'anno 1421 Nicolò Conti, veneziano, partì da Damasco, e attraversata l'Arabia Petrea, andò a Bagdad, quindi a Bassorah. Imbarcatosi nel golfo Persico, veleggiò per Ormuz a Cambaja, d'onde unitosi con alcuni mercanti turchi e persiani attraversò la penisola spingendosi fino alle foci del Gange. Il Poggio, fiorentino, lasciò una succinta memoria dei viaggi del Conti, una parte della quale è dedicata alla descrizione della Persia. Intorno a quel tempo si ha pure memoria di Dracone Zeno figlio di Giovanni che dimorò molti anni alla Balsera, alla Mecca ed in Persia per affari di mercatura (2).

Allorquando poi Mohammed II, vincitore di Costantinopoli, minacciò i possessi veneti nel levante, e la Repubblica strinse alleanza colla Persia contro il comune nemico, andarono in quella regione i veneziani Lazaro Quirini, Caterino Zeno, Giosafat Barbaro, Paolo Ognibene ed Ambrogio Contarini, i quali nelle loro relazioni, nei dispacci e nelle esposizioni fatte al Senato lasciarono importantissime descrizioni dei luoghi da essi visitati.

Oltre alle relazioni dei viaggi del Zeno, del Barbaro e del Contarini, il Ramusio pubblicava nel 1559 quella di un anonimo mercante che fu in Persia, il quale si dimostra palesemente essere stato un Veneziano per la lingua che usa, e pei paragoni dei quali si serve; ed un'altra di Giovanni Battista Angiolello, vicentino, intorno alla vita ed ai fatti di Uzunhasan, Re di Persia.

Queste descrizioni vengono a formare, come giustamente osservava il Foscarini, una storia seguente delle rivoluzioni persiane dal tempo di Uzunhasan al consolidamento sul trono della dinastia dei Sufi, la quale merita d'essere compiuta colla pubblicazione delle interessanti scritture di ser Donato da Leze, amico dell'Angiolello, i dispacci del Dario e le relazioni di Giovanni Lassari.

Luigi Raucinotto, veneziano, fattore d'un negozio in Alessandria del patrizio Domenico Priuli, fu in Persia nell'anno 1532. Egli estese la relazione dei suoi viaggi, stampata da Aldo Manuzio nel 1557 (3), nella quale narra: che sentite le stupende cose che pubblicavansi delle nuove scoperte portoghesi gli venne volontà di viaggiare e di riscontrarle coi propri occhi. Quindi scorse l'Etiopia, visitò Calicut e andò in Persia, dove fu presente alle tre legazioni ivi pervenute dall'Arabia Felice, da Sumatra e dalle Molucche per implorare aiuto a Thamasp, onde porre un termine ai crudeli trattamenti dei Portoghesi.

Allorquando Selino mosse guerra alla Repubblica per lo acquisto del Regno di Cipro, il segretario del Senato Vincenzo Alessandri, andato in Persia per trattar lega con quel Re, ci lasciò nei suoi dispacci, e nella relazione che lesse in Pregadi, assai preziose notizie di quella regione.

Teodoro Balbi trovandosi console nella Siria dall'anno 1578 al 1582 dettò una relazione della Persia, tuttora inedita e che merita di essere pubblicata.

Le guerre turco-persiane di quel tempo sono poi descritte nelle due relazioni di Giovanni Michele e di Daniele Barbaro già pubblicate, nonchè dal bailo Nicolò Barbarigo nel suo Trattato, che giace ancora inedito fra i codici del cav. Cicogna; relazioni che giovarono al Minadoi, mentre stava scrivendo in Aleppo la sua storia, pubblicata a Roma nell'anno 1586, e due anni dopo in Venezia.

Una breve relazione del viaggio da Venezia alla Persia e di quella regione, fatta da un anonimo veneziano alla fine del secolo XVI, trovasi fra i documenti di questo lavoro, tratta dai nostri codici.

Secondo il Foscarini, che ne deduce la notizia dall'elogio funebre di Ottaviano Bon, scritto dal vescovo Giovanni Lollino, pare che anche il Bon abbia nei primi anni del secolo XVII descritta la guerra che i Persiani sostennero contro Amurath I, ma tale relazione ci è ignota.

Tuttora sono poi inedite per la maggior parte le preziose relazioni fatte dai consoli veneti nella Siria, le quali tutte discorrono con interessanti particolarità della Persia, e specialmente quella di Alessandro Malipiero, 16 febbraio 1596, e la terza di Giovanni Francesco Sagredo, l'amico di Galileo, scritta nel 1612 e che è irreperibile (4).

Ambrogio Bembo trovandosi insieme ad un suo zio console veneto in Aleppo, intraprese nel 1670 un viaggio alle Indie orientali, che durò quattro anni. — La relazione di questo viaggio, della quale una parte è dedicata alla Persia, trovasi nel Morelli: *Dissertazione sopra alcuni viaggiatori veneziani poco noti.*

Intorno a quel tempo arrivarono pure in Venezia alcuni padri Domenicani spediti dal Re della Persia, i quali in seguito ad invito del Senato dettarono una *Relazione sulli viaggi di Persia*, che per decreto del 1673 fu inserita nei *Commemoriali*.

Finalmente nei dispacci dei veneti ministri in levante si incontrano copiose e particolareggiate le notizie delle cose persiane, che essi apprendevano da appositi inviati in quella regione; avvegnachè il conoscere le intime condizioni della Persia, pei noti rispetti del comune nemico e del reciproco commercio, assai importasse alla Repubblica di Venezia.

---

(1) Composto di quattro magistrature, cioè: Cinque Savi alla mercanzia, Cottimo di Damasco, Cottimo di Alessandria, Cottimo di Londra.

(2) Morì a Damasco nel 1423. Capellari, Campidoglio veneto, ms. della Marciana.

(3) Viaggi alla Tana in Persia, ecc.

(4) Ciò si deduce dalle altre due relazioni del Sagredo che si conservano inedite.

FATTI DIVERSI

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO. — La Classe di Scienze fisiche e matematiche terrà adunanza domenica 12 del corrente mese di febbraio, alle ore 11 antimeridiane.

PUBBLICAZIONI. — *La Rivista dei Comuni Italiani*, periodico mensile di studi legislativi ed amministra-

tivi, che si pubblica in Torino, è entrato nel suo V anno di vita. Questa Rivista seppe raccogliere intorno a sè i nomi più chiari nella scienza dell'amministrazione, come lo mostrano i molti pregevolissimi scritti da essa pubblicati fin qui del Martinelli, del Bechard, del Matteucci, dell'Arrivabene, del Lovera e di molti altri. Il paese vedrà con piacere prosperare questo periodico, che raccogliendo in un fascio tutte le forze sparse concernenti gli studi legislativi ed amministrativi, contribuisce efficacemente a formare in Italia una scuola di esperti amministratori. Di che tanto più abbiam cagione a sperare, in quanto sappiamo che il nuovo proprietario della *Rivista dei Comuni italiani* è disposto a non risparmiare alcun sacrificio che valga a condurla al suo scopo. Fra gl' interessanti articoli contenuti nel fascicolo di gennaio testè pubblicato vi ha una lettera del senatore Matteucci sugli ordinamenti scolastici e un lavoro del cav. Enrico Falconcini sull' unificazione amministrativa. Ogni fascicolo oltre la parte scientifica ha una parte amministrativa.

— È uscito il primo fascicolo (gennaio 1865) della *Rivista Contemporanea Nazionale Italiana*, che conta tredici anni di vita, e va sempre più trattando argomenti di massimo interesse nella parte economica ed amministrativa; è non meno pregevole il pubblicato fascicolo dal lato dell'amena letteratura. Esso contiene i seguenti articoli: Del discentramento dell'amministrazione pubblica; *G. E. Garelli* — Il Bilancio della Guerra; *E. Potenié* — Criterio pratico del ministro Minghetti; *V. Rossi* — Alcune considerazioni sulla pena di morte; *V. G. Albanese* — I Confini d'Italia e la Confederazione Germanica; *S. Bonfiglio* — Pubblica Istruzione; *C.* — Saggi su la vita, la letteratura e i costumi; *F. P. Fenili* — Cuore d'artista; *D. C.* — La Riforma amministrativa e la Questione degl' impiegati, studi e proposta d'una nuova circoscrizione; *P. Castiglioni* — Rassegna musicale; *Bar. F. Mistrali* — Rassegna drammatica; *Michele C.* — Rassegna Bibliografica — Rassegna politica; *A. C. P.*

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 30 gennaio al 5 febbraio 1865.

MERCATI	QUANTITA' esposte in vendita		PREZZI da		PREZZI a		PREZZO medio	
Cereali (1) *per ettolitro*								
Frumento . . .	Ettol.	5750	17	90	22	20	20	05
Segala		1225	12	»	13	»	12	50
Orzo.		1000	12	30	13	25	12	37
Avena		1140	11	»	12	»	11	50
Riso	—	2790	25	45	28	50	26	97
Meliga		4178	11	30	14	70	13	10
Vino *per ettolitro* (2)								
1.a qualità. . .		1780	12	»	32	»	47	»
2.a Id. . . .			30	»	40	»	35	»
Pollame *per caduno*								
Polli	Num.	14130	1	»	1	75	1	37
Capponi . . .		5675	2	50	3	50	3	»
Oche		»	»	»	»	»	»	»
Anitre		1650	2	50	3	25	2	37
Galli d'India . .		1075	4	50	7	50	6	»
Galline		1393	1	50	2	25	1	87
Pescheria fresca *per chilo*								
Tonno e Trota. .	Miria	24	3	30	4	25	3	38
Anguilla e Tinca.		29	1	90	2	25	2	07
Lampreda. . .		2	3	35	3	50	3	12
Barbo e Luccio .		»	»	»	»	»	»	»
Pesci minuti. .		6	»	85	»	95	»	90
Ortaggi *per miria*								
Patate		3200	1	20	1	40	1	30
Rape.		1400	»	80	»	90	»	85
Cavoli		2100	»	90	1	»	»	95
Frutta *per miria*								
Castagne verdi. .		200	1	25	1	75	1	50
Id bianche. . .		1200	2	25	2	75	2	50
Pere.		1000	1	50	2	75	2	12
Mele.		1400	1	50	2	25	1	87
Uva		400	3	75	5	»	4	37
Burro *per chilogramma*								
1.a qualità . .		1920	1	90	2	»	1	95
2.a Id. . . .			1	50	1	60	1	55
Legna *Per miria*								
Quercia			»	40	»	44	»	42
Noce e Faggio. .		19561	»	35	»	40	»	38
Ontano e Pioppo.			»	30	»	32	»	31
Carbone *per miria*								
1.a qualità . .		4952	1	10	1	15	1	12
2.a Id. . . .			»	90	»	92		91
Foraggi *per miria*								
Fieno.		6936	1	10	1	15	1	12
Paglia		5865	»	70		75	»	72
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE								
Pane *per cadun chilo*								
Grissini			»	45		55		50
Fino			»	35	»	40	»	38
Casalingo			»	[illegible]	»	35	»	[illegible]
Carne *per cadun chilo* (4)	*Capi macellati*							
Sanati . . .	»	121	1	30	1	[illegible]	1	45
Vitelli . . .	»	535	1	20	1	[illegible]	1	27
Buoi . . .	»	112	1	»	1	[illegible]	1	18
Moggie . . .	»	29	»	[illegible]	»	»	»	[illegible]
Soriane . . .	»	8	»	[illegible]	»	[illegible]	»	70
Maiali . . .	»	170	1	40	1	[illegible]	1	60
Montoni . . .	»	153	1	»	1	20	1	10
Agnelli . . .	»	870	1	»	1	30	1	15
Capretti . . .	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all' ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 20 50.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Nei macelli municipali sulla piazza Emanuele Filiberto, casa della Città, in via Provvidenza, casa Rorà, ed in via Accademia Albertina, casa Casana, la carne di vitello si vende L. 1 19 cadun chilogramma.

NOTIZIE TEATRALI. — Riapparve nella sera di mercoledì scorso il *Mosè* al teatro Vittorio Emanuele ed ebbe un esito felicissimo.

La parte del protagonista, per indisposizione del signor Marini, fu sostenuta abilmente dal sig. Manfredi. L'insieme fu ottimo, sfarzosa la messa in scena, lodevole l'esecuzione delle parti corali e dell'orchestra diretta dal sig. Fumi. Il tenore signor Palmieri, che vi riapparve in tutta la pienezza de' suoi mezzi, destò un vero entusiasmo ne' suoi duetti coll' abilissima signora Lucia Papini, e specialmente in quello col valente baritono sig. Giannini. Di questo si chiese e si ottenne la replica. Ottimamente la signora Specchi. I signori Sergardi e Trivero e la signora Cortellbera contribuirono efficacemente al buon successo di questo capolavoro.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 10 FEBBRAIO 1865

—

La Camera dei Deputati nella tornata di ieri cominciò la discussione dello schema di legge pel quale è data facoltà al Governo di promulgare in tutte le Provincie alcune leggi per l'unificazione giudiziaria del Regno. La discussione si aggirò anzitutto intorno al metodo da seguirsi nel trattare delle leggi annesse allo schema; e ad essa presero parte il Ministro di Grazia e Giustizia, i deputati D'Ondes-Reggio, Crispi, Cantù, Ferraris, il relatore Pisanelli e il Ministro dell'Interno; poscia versò intorno allo stesso schema, di cui ragionarono i deputati Giuseppe Romano e Panattoni.

DIARIO

—

Secondo un telegramma di ieri l'ambasciatore di Francia a Roma ha ricevuto ordine di lagnarsi alla Santa Sede di due lettere spedite dal Nunzio residente a Parigi, una al vescovo d'Orléans Monsignor Dupanloup e l'altra al vescovo di Poitiers Monsignor Pie, come quelle che costituiscono un'infrazione alle regole del diritto internazionale e del diritto pubblico francese. Per ben comprendere questo annunzio ei conviene esporre brevemente come siano procedute le cose. La famosa Enciclica dell'8 dicembre e il Sillabo annesso quantunque ricevuti nelle colonne della stampa periodica incontrarono nelle leggi politiche di quasi tutti gli Stati cattolici un ostacolo alla loro promulgazione dal pergamo. Due prelati della Francia il cardinale di Besanzone e il vescovo di Moulins disobbedirono alla legge del paese; moltissimi, e fra questi Monsignor Pie, si querelarono amaramente del divieto con pastorali, con mandamenti e con lettere; e il vescovo d'Orléans, grande oratore della Chiesa di Francia, prese altra via. Vedendo da una parte che la nuova dottrina di Roma scalzava le basi di ogni civile e cristiano Governo e dall'altra che le querimonie e le collere sfogate in veste sacerdotale dai venerandi suoi colleghi in luogo di giovare portavano danno alla religione medesima, depose per un istante la mitra e uomo assai destro anche nelle controversie politiche scese nella palestra giornalistica. Stampò dunque un opuscolo dove con vivace eleganza cercò di dimostrare che sotto le apparenze delle proposizioni romane non v'era sostanza di dommi e che salvo il rispetto dovuto all'autorità del Pontefice nè i popoli erano tenuti all' osservanza come a punti di fede nè gli Stati doversi turbare come di offesa. L'interpretazione dell'illustre prelato quietò le coscienze ed ebbe le lodi della stampa. E la Corte di Roma, alla quale forse non pareva vero di essere tratta in modo così singolare da un grave impaccio in cui erasi improvvidamente gettata, diede incarico a Monsignor Flavio Chigi, arcivescovo di Mira e Nunzio a Parigi, di congratularsi con Monsignor Dupanloup. Il Nunzio eseguì di tanto buon animo l'ordine, che si lasciò indurre a pubblicare una sua lettera al vescovo d'Orléans piena di elogi amplissimi. Ma il Nunzio pubblicando questa lettera doveva certo ricordarsi di avere scritto undici giorni prima sotto la data del 12 gennaio un'altra lettera al vescovo di Poitiers, uno dei più violenti approvatori dell' Enciclica, dove facevansi elogi non meno ampli di una pastorale di Monsignor Pie. Il vescovo d'Orléans è, a giudizio del Nunzio, mirabile per zelo e per devozione, e il vescovo di Poitiers mirabile per fermezza e per coraggio episcopale. Ora gli scritti dei due prelati non si rassomigliano per nulla nè nella sostanza nè nella forma. Monsignor Pie sta alla pura lettera e s'infiamma più che di zelo e Monsignor Dupanloup quasi vi cambia il testo e scrive con pacatezza. Come dunque ha potuto il Nunzio fare il panegirico dei due vescovi? Pensano alcuni giornali che così Monsignor Chigi abbia scritto al vescovo d'Orléans perchè forse la Corte di Roma potrebbe aver bisogno del molteplice ingegno e della cristiana popolarità di Monsignor Dupanloup; e che pure così abbia scritto al vescovo di Poitiers per rimeritare in Monsignor Pie l'oratore funebre di Castelfidardo. Un altro giornale pensa che Monsignor Chigi avrà probabilmente scritto e scrivere e sottosopra in tali termini anche agli altri vescovi. Egli ha lasciate intatte le questioni di dottrina, non offre che complimenti e congratulazioni e da abile diplomatico si studia di esser dolce col due partiti che tengono divisa la Chiesa di Francia. Checchè ne sia di tutto ciò il Governo imperiale giudicò dal canto suo di dover venire alla risoluzione che abbiamo accennata qui sopra.

Il *Constitutionnel* non piglia parte diretta in somigliante discussione, ma stampa una lettera « di un rispettabile ecclesiastico di Parigi » dove « nell'interesse di tutti e della verità si fanno conoscere con alcuni esempi i veri sentimenti dai quali l'Imperatore Napoleone III si è mostrato fino dal principio del suo regno animato verso i ministri della religione cattolica. » L'ecclesiastico cita quindi i crediti inscritti in bilancio per l'erezione di succursali, di vicariati, di chiese, di presbiteri e per altri bisogni religiosi; gli assegnamenti cresciuti ai vescovi prima e poi ai vicari generali, ai canonici e ai curati; l'istituzione della cassa generale di pensioni e di sussidi per gli ecclesiastici vecchi, infermi o bisognosi, la quale tra pensioni e soccorsi dà ogni anno più di 600 mila lire a 2800 ecclesiastici; e termina affermando che, scrivasi o dicasi ciò che si vuole, il Clero si ricorda di tutti i provvedimenti liberali fatti a suo pro del Sovrano attuale della Francia.

È qui opportuno accennare che il sig. Drouyn de Lhuys chiese ed ottenne una nuova sovvenzione straordinaria di 140 mila lire da spendere in riparazioni alla chiesa di Sant'Anna in Gerusalemme che dal Sultano fu donata all'Imperatore.

Alla faccenda interna delle pastorali i giornali di Parigi accoppiano la quistione esterna del riordinamento del Messico. L'ultramontano *Monde* combatte contro tutti e più che censurare vitupera la nota lettera dell'Imperatore Massimiliano sulla secolarizzazione dei beni ecclesiastici, lo chiama spogliatore, ladro e continuatore della politica di Juarez e consiglia al Clero di darsi in braccio agli Stati Uniti se mai venissero ad invadere l'Impero. Alle furie del *Monde* rispondono i giornali parigini. Noi ci restringiamo a notare l'origine delle proprietà del Clero messicano. Cortez e compagni lasciarono agl'Indiani un quinto del territorio, presero un quinto per sè, ne diedero un quinto al Clero e gli altri due quinti allo Stato. Ma per la lontananza del Governo e la docilità degli Indiani il riparto non tardò a mutar proporzioni. Il patrimonio della Corona scomparve poco a poco, e quello dei villaggi indiani fu menomato dalle usurpazioni dei condividenti. Ora, dice il *Constitutionnel*, il fondatore di un nuovo ordine di cose che è prossimo a dare piena sicurezza al Clero, non ha egli diritto di far con esso sopra nuove basi una transazione onorevole?

La Camera dei Rappresentanti di Washington adottò il 20 gennaio un emendamento introdotto dal Senato nella legge delle spese pei consolati, che qualifica il Messico di Repubblica.

Il console inglese a Tananarive fu ricevuto il 17 novembre in udienza solenne dalla Regina di Madagascar. Nel discorso che fece in quella congiuntura il signor Pakenham pensò di dover dire a S. M. che la Regina Vittoria, Sovrana cristiana, chiedeva ed esigeva che la Regina Rasoherina continuasse a proteggere il Cristianesimo e i cristiani. « E se qualcuno, aggiunse il console, ha detto a V. M. che l'Inghilterra non è potente, informatevi dai vostri ambasciatori, i quali hanno veduto i suoi eserciti e le sue flotte. Finchè durerà amicizia fra l'Inghilterra e V. M. voi sarete sempre potente. » Il console finì il suo discorso con una preghiera a Dio perchè voglia disporre il cuore della Regina e dei suoi ministri ad ascoltare la verità e a condursi saggiamente pel bene di Madagascar e dell' Inghilterra. — Noi ci contentiamo di notare, dice a questo proposito un giornale francese, che sottosopra nel tempo medesimo in cui il console inglese riceveva dalla Corte di Emirne un' accoglienza principesca, il nostro agente consolare a Tamatave era vittima di un nuovo diniego di giustizia per parte del Governo hova.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Lisbona, 9 febbraio.

La Camera dei Pari ha votato l'indirizzo in risposta al discorso reale.

Il Duoro ha straripato.

Il Portogallo è risoluto di mantenere la neutralità nella guerra del Brasile col Paraguay e la Repubblica Orientale.

—

Berlino, 9 febbraio.

La legge militare non contenendo alcuna concessione, la maggioranza della Camera è decisa a non presentare alcun emendamento e rigetterà semplicemente la legge. La conciliazione della Camera col Governo è resa impossibile.

—

Parigi, 9 febbraio.

La Banca di Francia ha ribassato lo sconto dal 4 1/2 al 4 0/0.

—

Parigi, 9 febbraio.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0/0	—	67 15
Id. id. 4 1/2 0/0	—	96 40
Consolidati inglesi	—	89 1/8
Id. id. fine marzo	—	89 1/2
Consolidato italiano 5 0/0 contanti	—	65 15
Id. id. id. fine mese	—	65 15
(Valori diversi)		
Azioni de Credito mobiliare francese	—	961
Id. id. id. italiano	—	460
Id. id. id. spagnuolo	—	590
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	—	306
Id. id. Lombardo-Venete	—	545
Id. id. Austriache	—	450
Id. id. Romane	—	280
Obbligazioni	—	215

Parigi, 9 febbraio.

Dal *Moniteur* :

Situazione della Banca : Aumento numerario milioni 20 4/5; buoni del tesoro 1/3; conti particolari 9 3/5. Diminuzione nel portafoglio 15 milioni, anticipazioni 1; biglietti 6 1/2.

—

Firenze, 9 febbraio.

Il Re è intervenuto al teatro Pagliano affollato di spettatori; ebbe una splendida accoglienza. Il teatro era illuminato a giorno.

—

Londra, 10 febbraio.

Situazione della Banca : Aumento nel numerario e nella riserva dei biglietti, diminuzione nel portafoglio.

—

Roma, 9 febbraio.

Il *Giornale di Roma* smentisce la notizia che i rappresentanti della Santa Sede abbiano date per ordine del loro Governo delle spiegazioni sull'enciclica.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Avviso per concorsi.

Volendosi provvedere alle cattedre d'igiene e medicina legale vacanti nelle R. Università di Pavia e di Messina, s'invitano gli aspiranti a presentare al Ministero della Pubblica Istruzione, entro a tutto il 10 aprile 1865, le loro domande in carta da bollo corredate dai rispettivi titoli, dichiarando ad un tempo la loro condizione, il domicilio e la cattedra alla quale intendono di concorrere, e spiegando inoltre esplicitamente se intendono concorrere per titoli o per esame, oppure per entrambe le forme.

I concorsi si terranno nella Università di Pavia per la cattedra di Pavia, e nell'Università di Messina per quella vacante nella Università stessa.

Torino, il 6 dicembre 1864.

Il Direttore Capo della 3.a Divisione
GARNERI.

I direttori degli altri periodici sono pregati di riprodurre il presente avviso.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

10 febbraio 1865 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0/0 C. d. m. in c. 65 15 15 — corso legale 65 15 — in liq. 65 13 15 15 17 1/2 17 1/2 15 pel 28 febbraio.

Consolidato 5 0/0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 65 20 20 — corso leg. 65 20.

Fondi privati.

Azioni di ferrovie. Pinerolo. C. d. m. in liq. 208. pel 28 febbraio.

—

BORSA DI NAPOLI — 9 Febbraio 1865.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 65 50 chiusa a 65 60

Id. 3 per 0/0, aperta a 43 chiusa a 43.

—

BORSA DI PARIGI — 9 Febbraio 1865.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente		
Consolidati Inglesi	L.	89 2/8		89 4/8	
3 0/0 Francese	»	67 20		67 15	
5 0/0 Italiano	»	65 40		65 15	
Certificati del nuovo prestito	»	»	»	»	»
Az. del credito mobiliare Ital.	»	460	»	460	»
Id. Francese liq.	»	963	»	961	»
Azioni delle ferrovie					
Vittorio Emanuele	»	306	»	305	»
Lombarde	»	553	»	546	»
Romane	»	283	»	280	»

G. VAVALE gerente

SPETTACOLI D' OGGI

—

REGIO (ore 7 1/2) Opera *Lucia di Lammermoor* Ballo — *Salammbò.*

VITTORIO EMANUELE. (ore 7 1/2). Opera *Gemma di Vergy* — Ballo *Masaniello.*

SCRIBE. (ore 8). La Comp. dramm. francese di E. Meynadier recita: *Le marquis Willemer.*

ROSSINI. (ore 8). La comica Comp. piemontese di G. Toselli recita: *Compare bonom.*

GERBINO (ore 8). La Dramm. Comp. diretta da Rossi recita: *Francesca da Rimini.*

ALFIERI. (ore 8). La Compagnia equestre dei fratelli Guillaume agisce.

SAN MARTINIANO. (ore 7) Si recita colle marionette: *La pianella perduta nella neve* — Ballo *L'uomo senza testa.*

Tutti i giovedì e domeniche recita di giorno

I signori associati il cui abbuonamento è scaduto col 31 p. p. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

IL PASSATEMPO Letture per la Domenica

— Buon mercato, eleganza di forma, lettura amena e dilettevolissima, ecco i titoli pei quali si raccomanda questa pubblicazione destinata, a forma di quelle cotanto sparse in Germania ed Inghilterra, a distrarre dalle serie cure, ed a rallegrare la vita della famiglia.

Si pubblica ogni domenica in un grazioso fascicolo di 12 pagine in-4° grande (che contengono almeno 60 pagine di un 8° comune) — Prezzi franco per tutto il Regno — Annata L. 7 80 — Semestre L. 4 — Trimestre L. 2 — Un numero centesimi 20.

Le associazioni presso G. Favale e Comp., e presso i principali Librai e venditori di giornali.

— È in corso la pubblicazione del celebre romanzo di *Wilkie Collins*: SENZA NOME!

— È posta ogni cura onde, senza che per nulla ne venga meno il diletto, questo giornale riesca inappuntabile per quanto riguarda la morale.

I fascicoli dell'annata riuniti formeranno due eleganti volumi di scelte letture.

Si spedisce **gratis** *un numero per saggio a chiunque ne faccia dimanda con lettera affrancata.*

REVOCA DI PROCURA

Con atto delli 30 gennaio 1865 rogato Zanaroli, insinuato a Varallo, Giuseppe Gugliermina fu altro, da Rassa, rivocò la procura generale da esso passata in capo al di lui figlio Pietro con atto delli 16 giugno 1864, rogato Carestia.

668 Not. Enrico Zanaroli.

Società Franco-Piemontese DEL GAZ-LUCE DI PINEROLO

Il Consiglio di sorveglianza, sorpreso di veder inserto nella Gazzetta Ufficiale n. 30 dalla gerenza, che siasi fatto conoscere all'assemblea la situazione degli affari della Società e che il danaro destinato con maggioranza di voti nell'assemblea del 28 settembre p. p. per pagare gli interessi scaduti il 1.o luglio 1864, sia dal gerente rivolto ad altro uso, dichiara che l'assemblea del 1 o febbraio corrente andò a vuoto per mancanza del numero, come consta da verbale sottoscritto dagli intervenuti, e che gli interessi devono essere pagati come furono votati; si eccita quindi il gerente a convocare la seconda assemblea a termine degli statuti, per il conto del 1864.

659 *Il Consiglio di sorveglianza.*

VENDITA

in Samone presso Ivrea

di Filatura di 80 bacini, grandiosi caseggiati civili e rustici, con magazzeni e scuderie, cantine sotterranee, ampio cortile e giardino cinti, vigna di are 172 80.

Questi stabili, valutati a largo estimo lire 37,072, verranno esposti in vendita sul prezzo di lire 20,000.

L'incanto ha luogo il 18 corrente febbraio alle ore 9 in Samone.

Per le occorrenti notizie,

In Samone dall'agente;

In Ivrea dal notaio Boggio;

In Torino da Carlo Gandolfi, via Stampatori, n. 6, piano secondo.

Torino, 1 febbraio 1865. 601

595 SUBASTAZIONE

Alle ore 10 antimeridiane delli 21 marzo prossimo venturo, avanti il tribunale del circondario di Varallo e nel giudizio di subasta ivi promosso dall'ospedale della stessa città, ammesso al beneficio dei poveri, contro il Folghera Giacomo fu Michele, Folghera Giovanni Battista e Giuseppe Antonio fu Giacomo e Folghera Giuseppe Antonio fu Giovanni Battista, domiciliati a Cervarolo, si procederà all'incanto e deliberamento del seguente stabile posto in detto luogo di Cervarolo.

Tenimento, regione al Sasso, composto di cascina, sedime di case, campi, prati e gerbidi, coerenti da tre parti i beni comunali e di sotto la strada.

L'asta verrà aperta sul prezzo offerto dall'instante di L. 900.

Varallo, 3 febbraio 1865.

P. Bonini prec.

645 TRASCRIZIONE.

Con instrumento 12 gennaio 1865 ricevuto dal notaio sottoscritto, residente a Vercelli, il signor Giovanni Solaro del fu Bononio, nato a Curino, dimorante a San Germano Vercellese, ha acquistato per L. 60 000 dal signor Tommaso Quagliotti del fu Giovanni, nato e dimorante a Vercelli, un corpo di cascina detto la Trebbie, nel territorio di Prarolo, con beni rustici annessi, già campo ora risaia, nelle regioni Trebbie e Valle Isola, coi numeri 510 parte e 490, 493 della mappa, da scorporarsi, per la giusta superficie di ettari 19, 05, pari a giornate 50, da maggior pezza, situata fra le coerenze di Carlo Fiore, della strada di Lomellina, di certi Francese e Castino e di altri.

Tale atto è stato trascritto all'ufficio delle ipoteche di Vercelli il 28 gennaio 1865 e registrato al numero 793 del registro 177 d'ordine, pegli effetti dell'art. 2303 del cod. civile.

Vercelli, 7 febbraio 1865.

Francesco Franzoi notaio.

CITTÀ DI SALUZZO

È vacante il posto di perito e catastraro civico, carica alla quale va annesso lo stipendio di lire 1,700 oltre ai diritti portati dal Regio Brevetto 29 dicembre 1829 ed altri vantaggi circa i quali il Municipio si riserva di trattare col nuovo nominato.

A tale nomina si provvederà per concorso di titoli.

Chiunque pertanto vi aspiri, voglia far pervenire alla segreteria comunale la propria domanda, corredata dei voluti documenti, non più tardi del 28 corrente.

Saluzzo, 3 febbraio 1865.

589 *Il Sindaco* D. Oria.

AVVISO

L'inventore di una macchina per stampare qualsiasi stoffa, carta, pelle, ecc., ecc., e tutto ciò che concerne la stampa, facendo quanti colori che si desidera tutti in un colpo solo, cerca vendere i suoi privilegi, che sono per anni quindici per l'Italia, Francia e Inghilterra; oppure chiede un associato per far valere la sua invenzione. Per maggiori schiarimenti dirigersi in via Belvedere, numero 10, Borgonuovo, Torino.

632 Negro Gio.

N. 32 EDITTO

La R. giudicatura mandamentale di Castiglione delle Stiviere, notifica all'assente di ignota dimora Fumagalli Giovanni, essere stato contro di esso da Gallina Angelo di Guidizzolo, coll'avv. Botturi, prodotto un libello in data 5 andante gennaio, num. 32, in punto pagamento di numero 25 pezzi da venti franchi, importo di frutti di tre annualità sulla somma portata dal rogito allegato *A* e da esso Fumagalli indebitamente trattenuti, ed essersi pel contraddittorio prefissa la pubblica udienza del giorno otto marzo p. v., alle ore 10 antim.

Si notifica inoltre allo stesso Fumagalli che gli venne costituito a pericolo e spese in curatore l'avv. Carpani, onde possa proseguire la causa secondo il vigente regolamento giudiziario civile colle deliberazioni di ragione

Si eccita quindi col presente esso assente a comparire in tempo personalmente ovvero a far avere al deputato curatore i necessarii documenti di difesa, od a costituire altro procuratore ed a prendere quelle determinazioni che reputerà più conformi al proprio interesse, altrimenti dovrà attribuire a se medesimo le conseguenze d'inazione.

Si pubblichi nei modi e luoghi soliti e per tre consecutive settimane nelle Gazzette ufficiali — La Sentinella Bresciana e del Regno d'Italia.

Dalla R. giudicatura mandamentale di Castiglione delle Stiviere, 5 gennaio 1865.

Il giudice

656 Raffo.

586 TRASCRIZIONE.

Con atto in data 24 ottobre 1864, rogato dal notaio sottoscritto, insinuato a Torino il 17 novembre successivo, il sig. Cena Lorenzo fu Martino, nato e dimorante sulle fini di Chivasso, ha venduto al suo fratello Cena Giuseppe i seguenti beni:

A Porzione di casa in territorio di Chivasso, cantone delle Mosche, al numero di mappa 3530, composto di una campata di stalla e fienile superiore ed ala avanti, coerenti i detti fratelli Cena;

B Ivi, campo, stesso numero, mappa e regione, coerenti il marchese S. Germano, Cena Giuseppe, acquisitore e la bealera di Masino, di are 133;

C Ivi, prato, regione Mascarpero, ai numeri di mappa 4067, 4066, di are 56, cent. 51, coerenti Cena Andrea, la strada d'Ivrea e vicinale;

D Campo, stessa regione, numeri di mappa 4102, 4107, di are 71, cent. 25, coerenti Cena Lorenzo e la via vicinale;

E Ivi, campo, stessa regione, numero di mappa 4074, di are 64, 80, coerenti Cena Giuseppe, Actis e la via vicinale;

F Campo, stessa regione, numeri di mappa 4060, 4061, coerenti Cena Andrea, Actis, Foresta e la via vicinale;

G Campo, regione Porpassano, numero di mappa 3012, di are 59, coerenti Cena Giuseppe, Cena Domenico e vedova Cena, per L. 9500.

Lo stesso Cena Lorenzo ha venduto al suo fratello Giuseppe sotto patto di riscatto per anni 2:

La rimanente parte di fabbrica, nella regione Diletta, al numero di mappa 3530, composta di stalla e fienile superiore e di quattro camere, due al piano terreno, due al piano superiore, con una tettoia in fondo all'ala e dritto di passaggio, coerenti il marchese San Germano, Cena Giuseppe;

Pezza alteno di are 57 circa, al numero di mappa 3530, regione Diletta, coerenti marchese San Germano, Actis e Cena Giuseppe, per L. 3000.

L'atto è stato trascritto all'ufficio delle ipoteche di Torino il 26 dicembre 1864, al vol 86, art. 35993.

Torino, 1 febbraio 1865.

A. Giovanni Signoretti not.

667 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto dell'usciere Luigi Setragno addetto alla regia giudicatura di Torino, sez. Monviso, venne notificata al notaio Vincenzo Sallo, già residente in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza profferta dal signor giudice della giudicatura predetta il 3 gennaio 1865, colla quale vennero aggiudicate a favore di Stefano Degioannini, in soddisfazione del suo credito di L. 831 05, oltre gli interessi e spese, le ragioni che dal 19 luglio 1864 in poi avrebbero potuto spettare al detto notaio Sallo verso la vedova Catterina Richiardi in Torino residente.

STRADEFERRATE della Lombardia e dell'Italia Centrale[1]

Introito settimanale dal giorno 22 Gennaio 1865 al 28 detto

Rete della Lombardia, chilometri num. 440		
Passeggieri num. 85,707	L. 68,034 47	
Trasporti militari, convogli speciali ed esazioni suppletorie	» 5 471 73	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 2,105 90	
Trasporti celeri	» 12,061 20	
Merci, tonnellate 8,584	» 57,865 17	
Totale		L. 145,538 47
Rete dell'Italia Centrale, chilometri 265		
Passeggieri num. 19,605	L. 38,162 55	
Trasporti militari, convogli speciali, ecc.	» 11,920 05	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 1,929 40	
Trasporti celeri	» 7,619 15	
Merci, tonnellate 3,329	» 29,176 44	
Totale		L. 88,807 59
Totale delle due reti		L. 234,346 06
Settimana corrispondente del 1864		
Rete della Lombardia chilom. 447	L. 132,137 20	
» dell'Italia Centrale » 269	» 75,278 40	
Totale delle due reti		L. 207,415 60
Aumento		L. 26,930 46

Introiti dal 1 gennaio 1865	Rete della Lombardia	572,509 79	928.191 50
	Rete dell'Italia Centrale	355,681 71	
Introito corrispondente del 1864	Rete Lombarda	513.688 47	826,943 43
	Rete dell'Italia Centrale	313,254 96	
		Aumento L.	101,248 07

(1) *Esclusa la tassa del decimo.*

644

658 COMUNICAZIONI D'EREDITA'.

Con testamento segreto aperto il 26 gennaio 1865, con atto ricevuto Baldioli, notaio a Torino, sarebbero chiamate a far parte dell'eredità del signor Francesco Allegrone, deceduto il 25 stesso mese in Torino, le di lui cugine in primo grado, figlie di una sorella del di lui padre, già residente in Novara, maritata col cuoco del cardinale Morozzo nel 1818 incirca. S'invitano le medesime od i loro discendenti a presentarsi nell'ufficio del notaio Baldioli, via Santa Teresa, n. 12, e in quello del procuratore capo Giuseppe Berruti, via Monte di Pietà, n 30, in Torino, per ricevere le comunicazioni che le riguardano.

Torino, 6 febbraio 1865.

652 NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Con atto delli 3 febbraio corrente dell'usciere Pietro Ferreri del tribunale di commercio di Torino, sull'instanza del signor Salvador Falco, veniva notificata al signor Giuseppe Reali, già residente in Piacenza, quindi in Torino, ora d'ignoti domicilio, residenza e dimora, la sentenza profferta dal suddetto tribunale di commercio sotto il 27 gennaio scorso, colla quale, dichiarata la contumacia del sig. Reali predetto, si unì la di lui causa con quella del comparso Giuseppe Cabibi, e si fissò per la discussione in merito, quanto a tutti, l'udienza delli 14 andante mese, ore 2 pomeridiane, nanti lo stesso tribunale di commercio.

Torino, 5 febbraio 1865.

Cavallotti sost. Vayra p. c.

650 ESTRATTO SOMMARIO DI BANDO

Nel giorno 7 del venturo mese di marzo ed alle ore 10 del mattino, nell'ufficio di giudicatura di Chieri, avrà luogo nanti il segretario sottoscritto, commesso dal tribunale del circondario di Torino, l'incanto e successivo deliberamento in favore dell'ultimo e miglior offerente, degli stabili proprii delli reverendi preti della Missione di Torino, situati sui territorii di Riva di Chieri e di Pino Torinese, divisi in sette lotti, descritti nel bando 18 passato gennaio, ed alle condizioni ivi espresse.

Di quale bando si potrà avere visione e lettura nell'ufficio del segretario commesso predetto.

Chieri, 4 febbraio 1865.

Bussolino segr.

660 NEL FALLIMENTO

di Pietro Monticone, già macchinista e domiciliato in Torino, via Berthollet, numero 9.

Si avvisano li creditori di rimettere nel termine di giorni 20 alli signori Giacomo Negri e Giovanni Battista Gallizio, sindaci definitivi, residenti in Torino, od alla segreteria di questo tribunale di commercio il loro titoli colla relativa nota di credito in carta bollata e di comparire quindi personalmente oppure rappresentati da un mandatario, alla presenza del signor giudice commissario Francesco Fasella, alli 2 di marzo prossimo, alle ore 10 di mattina, in una sala dello stesso tribunale, pella verificazione dei crediti giusta il prescritto dal codice di commercio.

Torino, 8 febbraio 1865.

Avv. Massarola sost. segr.

661 NEL FALLIMENTO

di Carlo Schiepatti, già negoziante di libri, e domiciliato in Torino, via di Po, numero 4.

Si avvisano li creditori di rimettere nel termine di giorni 20 alli signori causidico capo Giuseppe Marinetti e Leone Sacerdote, residenti in Torino, sindaci definitivi, oppure alla segreteria di questo tribunale di commercio, il loro titoli colla relativa nota di credito in carta bollata, e di comparire quindi personalmente oppure rappresentati da un mandatario, alla presenza del signor giudice commissario Michele Boch, alli due di marzo prossimo, alle ore 2 vespertine, in una sala dello stesso tribunale, pella verificazione dei crediti prescritta dal codice di commercio.

Torino, 8 febbraio 1865.

Avv. Massarola sost. segr.

CITAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Instanti Emilia Burzio e Gerolamo giugali Galante, di Torino, con decreto del tribunale di questo circondario 28 gennaio p. p., firmato Billietti segretario, s'autorizzò la citazione per proclami degli eredi legittimi del fu cav. Paolo Burzio, deceduto in Torino il 19 gennaio 1864, a comparire avanti il tribunale stesso, fra giorni 12, in via ordinaria, per vedersi condannati al pagamento di L. 13,000 cogli accessorii, essendo gl'instanti rappresentati dal sottoscritto, come dai titoli depositati a mente di legge.

Torino, 9 febbraio 1865.

674 Carlo Manasseri p. c.

675 REINCANTO

Instante il sig Giovanni fu Guglielmo Camisassa, residente in Torino, ed in seguito all'aumento fatto al prezzo a cui vennero deliberati li proprii di lui beni, siti in Carmagnola, con sentenza 16 spirato gennaio, avrà luogo, nanti questo regio tribunale di circondario, ed alle ore 10 mattina delli 21 corrente, il nuovo autorizzato incanto dei beni stessi, sul prezzo di lire 970 quanto al primo lotto e di L. 6000 quanto al secondo, ed alle condizioni risultanti dal nuovo bando venale 3 corrente, visibile nell'ufficio del procuratore sottoscritto, via Barbaroux, n. 9, piano 1.

Torino, 8 febbraio 1865.

Rambosio p. c.

677 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto dell'usciere Chiarle in data 6 febbraio corrente, venne, ad instanza del sig. Francesco Piccone, domiciliato in Torino, notificata, a mente dell'art. 61 del codice di procedura, alla di lui moglie Maria Ostorero-Piccone, già domiciliata in Torino ed in ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza di questo tribunale del circondario in data 13 gennaio ultimo, colla quale si dichiarò di nessun effetto l'atto di comando in data 28 luglio 1864, intimato ad instanza della Maria Ostorero al di lui marito Francesco Piccone.

Torino, 9 febbraio 1865.

Giordano sost. Chiora.

678 INCANTO.

Ad instanza delli signori Agostino e Stefano fratelli Tosco, residenti in Cambiano, coerentemente al bando venale relativo dal sig. segretario del tribunale del circondario di Torino il 28 ora scorso gennaio, ed all'udienza delli 27 prossimo marzo, ore 10 antimeridiane, dello stesso tribunale, si addiverrà all'incanto di una casa e giardino attiguo e vigna, situati in territorio di Cambiano, già proprii delli Giuseppe e Giovanni fratelli Masera fu Antonio, nel detto bando venale descritti, sul prezzo di L. 1050 il primo lotto e di L. 140 il secondo, in seguito a sentenza di detto tribunale in data 9 gennaio ultimo scorso.

Torino, li 8 febbraio 1865.

Cuneo sost. Piana.

592 GRADUAZIONE.

Con provvedimento del sig. presidente di questo tribunale di circondario, in data 26 scadente mese, sull'instanza delli signori Mazza Faustino ed Aliprandi Rosa fu Bernardo, vedova Vigliani, ambi residenti a Brescia, venne dichiarato aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione di L. 1000 prezzo beni subastatisi a pregiudicio dell'eredità giacente del debitore Benedetto Cayre, apertasi in Brescia, provvista di curatore nella persona del sig. avv. Cesare Achille Turini, pur residente in detta città, e fu fatta inginzione ai creditori dell'eredità stessa di produrre e depositare nella segreteria di questo tribunale le loro ragionate domande di collocazione, unitamente ai titoli giustificativi, nel termine di giorni 30 successivi alla notificanza del provvedimento suddetto.

Cuneo, addì 30 gennaio 1865.

Cornelio sost. Bessone p. c.

Presso la Tipografia FAVALE

VENDIBILE

PASIO, Elementa philosophiae moralis in usum seminariorum, concinnata studio et opera Aloisii Biginelli.

Edizione quarta. Torino 1863 — Un volume in-8° grande Ln. 3, franco per tutto lo Stato.

673 AUMENTO DI SESTO.

Avendo il sig. Agostino Figari fatto seguire incanto avanti il tribunale del circondario di Torino, di alcuni stabili situati nel territorio di Rivalba, che sono una casa, con vigna, pascolo e bosco, di are 537, altro bosco di are 11, 43, altro di 22, 10, altro di 22, 61 ed altro bosco di are 15, 20, con offerta per tali stabili di L. 3000, e nessuno essendosi presentato in occasione dell'incanto per superare tale offerta, rimase di detti stabili deliberatario il signor Figari per lo stesso prezzo da lui offerto, al quale si può fare l'aumento del sesto presso il cav. Billietti, segretario del detto tribunale dal giorno del deliberamento, che ebbe luogo li 6 febbraio 1865, sino al 21 dello stesso febbraio, ultimo giorno.

Torino, 8 febbraio 1865.

Perincioli sost. segr.

665 TRASCRIZIONE

Con atto 4 gennaio 1865, a rogito del notaio collegiato infrascritto, Domenica Costanza Billò, moglie Barbera, fu Giovanni, di Cuneo, alienò a Maria Bazi, vedova Billò, di Demonte e dimorante in detta città, il secondo piano di una casa, situata nel concentrico di Cuneo, sezione Gesso, consistente in due camere con una soppanta e relativa cantina, coerenti eredi Lossa e li eredi Almo, prospiciente la via di Savigliano, pel prezzo di L. 1400.

Dette atto venne trascritto alla conservatoria delle ipoteche di Cuneo il 6 andante mese, vol. 31, art. 350.

In fede, Cuneo, li 7 febbraio 1865.

Maurizio Bramardi not. cert.

633 GRADUAZIONE.

Con provvedimento delli 2 corrente, il sig. presidente di queste tribunale di circondario ha dichiarato aperto, sull'istanza del sig. Cominello Michele, residente in questa città, il giudicio di graduazione pella distribuzione del prezzo beni situati in territorio di Cervasca e di Vignolo, stati dal medesimo posti in subasta contro il Giovanni Battista Mattalia, residente a Cervasca, e deliberati per sentenza dello stesso tribunale delli 26 scorso novembre a favore del Pietro Ristorto, residente a Vignolo, per L. 2800 i primi, ed a favore del Pietro Bruno, residente a Valoriate, per L. 4500 gli ultimi, ingiungendo ai creditori di produrre e depositare le loro domande e titoli presso la segreteria del tribunale entro giorni 30 successivi alla notificanza, nominando pelle operazioni relative il sig. giudice avv. Alessandro Magliano, e prescrivendo pella notificanza il termine di giorni 40.

Cuneo, 6 febbraio 1865.

Paolo Oliveri proc.

649 GRADUAZIONE.

Con provvedimento del 6 corrente mese, il sig. presidente del tribun. del circond. di Mondovì, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo di lire 2250, per cui vennero, con sentenza del 21 dicembre ultimo, deliberati gli stabili di cui in esso, siti sul territorio di Carrù, stati incantati ad instanza della ragion di negozio corrente in detto luogo, sotto la firma Donato Levi e figli, a pregiudicio di Vazzotti Angelo fu Giuseppe, già domiciliato in detto luogo, ed in ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, ed ingiunse ai creditori di depositare i loro titoli colle ragionate domande di collocazione presso la segreteria dello stesso tribunale nel termine di giorni 30 dalla notificanza.

Mondovì, 7 febbraio 1865.

Biengini sost. Biengini proc.

648 GRADUAZIONE

Il sig. presidente del tribunale del circondario di questa città, con suo provvedimento del 2 corrente mese, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo di L. 5317 50, ricavatosi dalla subasta promossa dalli Biglio Giuseppe e Cuniberti Giacomo, a pregiudicio delli Pejra Giuseppe ed Alessandro fratelli fu Giovanni, di Marsaglia, il secondo però attualmente di domicilio, residenza e dimora ignoti, ed ingiunse ai creditori di produrre e depositare nella segreteria dello stesso tribunale le loro motivate domande di collocazione ed i documenti giustificativi nel termine di giorni 30 dalla notificanza dello stesso provvedimento.

Mondovì, li 7 febbraio 1865.

Biengini sost. Biengini.

NEL GIUDICIO DI FALLIMENTO

delli Agostino e Francesco fratelli Rossi, già albergatori all'insegna del Bue Rosso, e domiciliati in Torino, via di San Maurizio, num. 8, ed esercenti l'albergo all'insegna della Campana in Pinerolo

Si avvisano li creditori di rimettere nel termine di giorni 20 alli signori Trenti Pietro, Michele Biglietti e ditta fratelli Lancia, dimoranti in Torino, sindaci definitivi, od alla segreteria di questo tribunale di commercio li loro titoli colla relativa nota di credito in carta bollata, e di comparire quindi personalmente o per mezzo di mandatario, alla presenza del signor giudice commissario cav. Carlo Alberto Avondo, alli 3 di marzo prossimo, alle ore 10 di mattina, in una sala dello stesso tribunale, pella verificazione dei crediti a termini di legge.

Torino, 8 febbraio 1865.

635 Avv. Massarola sost. segr.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.